



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

Comune di Mazzin

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1 del 22 febbraio 2025

PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di riaccertamento ordinario dei residui;
- visto il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il [D.Lgs. 118/2011](#) e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul [sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali](#);

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di "riaccertamento ordinario dei residui" del COMUNE DI MAZZIN che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Tione di Trento/Mazzin, 22 febbraio 2025

L'ORGANO DI REVISIONE
Roberto Tonezzer - Revisore Unico

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

COMUNE DI MAZZIN
PROVINCIA DI TRENTO

Oggetto: "Riacertamento ordinario dei residui"

Il revisore dei conti del Comune di Mazzin, nominato per il triennio 2024- 2027, ha provveduto in data 22 febbraio 2025 ad esprimere il previsto parere in merito alla deliberazione di :

"Riacertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 – art. 3 comma 4 D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118"

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 22 febbraio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

Considerato che l'operazione di riaccertamento consiste:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 1° gennaio 2025;
- b) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ma non scadute alla data del 1° gennaio 2025. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile;
- c) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2025, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera b), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2025 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alle lettere a) e b);

- d) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2024, del bilancio pluriennale 2024-2026, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera b). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2025, 2026 e 2027 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- e) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera b), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile. La copertura finanziaria delle spese impegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico;
- f) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2025, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità;

Ricevuta la bozza di proposta di delibera della Giunta comunale e le tabelle di dettaglio relative all'operazione di riaccertamento dei residui dalle citate disposizioni di legge e in particolare:

- **La determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2025-2027 a seguito del riaccertamento dei residui alla data del 1° gennaio 2025 non prevede alcuna modifica;**
- Preso atto che l'amministrazione ha provveduto alla ricognizione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 con conseguente eliminazione delle insussistenze e delle inesigibilità da riconsiderare nell'ambito del Bilancio 2025 – 2027 per quanto attiene alle previsioni di cassa;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del T.U.E.L., parere favorevole all'adozione da parte della Giunta comunale della delibera in oggetto, sussistendone i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità.

Tione di Trent/ Mazzin, 22 febbraio 2025

L'ORGANO DI REVISIONE
Roberto Tonezzer - Revisore Unico

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)